



COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 47 del 26/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'AREA VERDE PRESSO IL PARCO PUBBLICO DI VIA SAN GIUSEPPE E VIA MARIOTTI LOCALITA' BACCANELLO DAL COMITATO "BACCANELLO2" - ANNUALITÀ 2022-2024

L'anno **duemilaventidue** addì **ventisei** del mese di **aprile** alle ore **16:00** nella sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

VERONA CAMILLA	SINDACO	Presente
ARTONI MATTEO	VICESINDACO	Presente
FORNASARI LUCA	ASSESSORE	Presente
LANZONI CHIARA	ASSESSORE	Presente
NEGRI GLORIA	ASSESSORE	Presente
PAVESI IVANO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE GRECO RENATA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che, riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Servizio Ambiente

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'AREA VERDE PRESSO IL PARCO PUBBLICO DI VIA SAN GIUSEPPE E VIA MARIOTTI LOCALITA' BACCANELLO DAL COMITATO "BACCANELLO2" - ANNUALITÀ 2022-2024

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- Che il Comune di Guastalla è proprietario dell'area verde ubicata in Via San Giuseppe e censita al fg. 29 mapp. 60 adibita a parco pubblico denominata "Parco San Giuseppe";
- Che il Comune di Guastalla promuove le attività di quartiere, l'associazionismo, le ricorrenze e ogni altra manifestazione al fine di ravvivare il territorio, fomentare l'unione dei cittadini e la collaborazione fra di essi;

PRESO ATTO della tradizione positiva delle attività svolte dai volontari anche nel campo della manutenzione del verde e cura del decoro delle aree pubbliche; tale pratica ha consentito di diffondere la cultura ed il godimento diretto del bene pubblico da parte dei cittadini, resi partecipi e corresponsabili della salvaguardia dello stesso;

CONSIDERATA in particolare l'attività svolta da parte di alcuni residenti del quartiere Baccanello, che, costituitisi in comitato negli anni '90, si sono dedicati nel tempo alla manutenzione ordinaria dell'area verde pubblica delimitata da Via San Giuseppe e Via Mariotti, presso il quale si sono tenute anche attività sociali di quartiere;

VISTA la precedente Delibera n. 36 del 16/04/2019 con la quale veniva approvata la bozza di convenzione tra il Comune di Guastalla e il Comitato Baccanello2, per la durata di n.3 anni, con possibilità di rinnovo, per interventi di manutenzione ordinaria, quali: sfalcio area verde, manutenzione arredo urbano e svuotamento cestini, per un contributo complessivo annuo di € 1.241,88;

VERIFICATO che la Convenzione stipulata in data 07/05/2019, registrata al n. 4655, è scaduta in data 31/12/2021;

VISTO a tale proposito l'art. 24 del D.L. 12/9/2014 n. 133 convertito in Legge 11/11/2014 n. 164, che introduce importanti principi in materia di partecipazione della comunità locale alla tutela e valorizzazione del territorio in linea con quanto convenuto con il Comitato di quartiere Baccanello2;

RITENUTA opportuna la prosecuzione dell'attività, prevedendo pertanto la stipula di una nuova Convenzione con il Comitato in parola, che si occuperà della manutenzione ordinaria dell'area destinata a parco pubblico, nella quale definire i compiti e le mansioni a

cui lo stesso comitato dovrà attenersi;

RITENUTO di determinare in 3 (tre) anni la durata della convenzione;

DATO ATTO che, per l'attuazione dell'accordo si prevede di corrispondere una somma annua a titolo di rimborso delle spese vive dallo stesso Comitato sostenute (a titolo esemplificativo: acquisto di carburante per i mezzi utilizzati, manutenzione ordinaria all'attrezzatura ed in generale a rimborso degli oneri necessari alla manutenzione ordinaria del parco) la quale verrà erogata direttamente al Comitato e non ad alcuna figura fisica a titolo di compenso per il lavoro svolto;

SPECIFICATO altresì che la Convenzione prevede per sommi capi:

- la regolamentazione dei rapporti fra Amministrazione Comunale e Comitato Baccanello2 per la manutenzione dell'area verde adibita a parco pubblico;
- erogazione annuale di un contributo in conto capitale della somma di Euro 1.241,88;

DATO ATTO che:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 241/1990 è individuata nella persona, dell'Arch. Silvia Cavallari Responsabile del Settore Territorio e Programmazione, come da poteri conferitigli dal Dirigente dell'Area di Staff in data 30/12/2020 nomina prot. N. 10;
- che, ai sensi del vigente PTPCT, nei confronti di Responsabile dell'Area/Settore, del Responsabile del procedimento, e del funzionario/collaboratore che ha istruito il procedimento non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- non sussistono altresì le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n.39/2013;
- il medesimo responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli eventuali obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33 riguardante la "Trasparenza Amministrativa";
- estensore del presente atto è l'arch. Giulia Bigliardi;

VISTO lo schema di Convenzione allegato alla presente a formarne parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO di approvare quanto sopra esposto e di procedere in merito;

ACQUISITI, ed allegati, il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore Territorio e Programmazione ed il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1. DI APPROVARE l'allegata Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di regolare i contributi erogati al locale Comitato Baccanello2 a fronte degli interventi di manutenzione ordinaria che svolgono: sfalcio area verde, manutenzione all'arredo urbano, svuotamento cestini, che ammontano a Euro 1.241,88 annui;

2. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Territorio e Programmazione Arch. Silvia Cavallari a sottoscrivere la Convenzione approvata con il presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Guastalla;

3. DI DARE ATTO che il contributo annuale previsto ammonterà ad Euro 1.241,88 complessivi e saranno da imputare all'intervento 09.05.1.03.32400 Bil 2019 all'oggetto: "Contributi per manutenzioni verde pubblico";

4. DI DARE ATTO che gli impegni di spesa derivanti dal presente atto saranno assunti dal dirigente responsabile con atti specifici, ovvero dopo la sottoscrizione della convenzione in parola;

5. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli eventuali obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33 riguardante la "Trasparenza Amministrativa";

Successivamente,
ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
GRECO RENATA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GUASTALLA E IL COMITATO DI QUARTIERE DENOMINATO "COMITATO BACCANELLO2" PER L'AFFIDAMENTO DI MANUTENZIONE DI PARCO PUBBLICO SITUATO TRA VIA SAN GIUSEPPE E VIA MARIOTTI ANNUALITA' 2022 - 2024

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno _____ del mese di _____ presso la sede provvisoria Municipale di Viale Castagnoli, 7 a Guastalla,

TRA

Arch. Silvia Cavallari, nella sua qualità di Responsabile del Settore Territorio e Programmazione del Comune di Guastalla, come da poteri conferitigli dal Dirigente dell'Area di Staff f in data 30/12/2020 nomina prot. N. 10 il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente "Comune di Guastalla", (P.IVA 00439260357) e come tale agente in nome e per conto dello stesso a sensi art. n° 48 dello Statuto Comunale;

E

il comitato di quartiere «COMITATO BACCANELLO 2» C.F. 91182980358 con sede legale in Guastalla, Via Viazzolo Lungo n.17/6 , rappresentata dal Sig. Mirco Bonazzi, C.F. BNZMRC66S29E253F, nato a Guastalla il 29/11/1966 in qualità di Presidente della Organizzazione stessa.

Premesso che:

1. il Comune di Guastalla è proprietario dell'area verde situata tra Via San Giuseppe e Via Mariotti, individuata al fg. 29 mapp. 60 di estensione di mq 2.278,00, di cui all'allegato estratto della mappa catastale inserito in calce alla presente -allegato A- situata in una posizione adatta alla fruizione della cittadinanza proprio a tal fine dotata di un piccolo parco giochi e di alcuni arredi urbani.

2. l'Amministrazione intende promuovere la partecipazione dei cittadini alla costruzione e alla cura di quest'area verde, come parte di una strategia generale volta a favorire la presenza e la crescita delle espressioni della società civile nella risposta ai bisogni ambientali e alla cura del patrimonio comunale.

3. il locale Comitato Baccanello 2, fin dagli anni '90 si occupa della manutenzione dell'area in oggetto;

4. che il Comune di Guastalla deve garantire l'attività di manutenzione ordinaria dell'area verde pubblica ubicata all'intersezione tra le vie S.Giuseppe e Mariotti;

tra le parti suddette, considerando che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione,

Si conviene e si stipula quanto segue

Art.1) Oggetto della Convenzione

Il presente accordo ha per oggetto la manutenzione ordinaria e la gestione dell'area verde situata tra Via San Giuseppe e Via Mariotti, identificata al fg. 29 mapp. 60 di estensione di mq 2.278,00 di cui alla allegata cartografia "Allegato A".

Art.2) Obiettivi

L'affidamento per la gestione dell'area al Comitato Baccanello 2 persegue le seguenti finalità:

- gestire la riqualificazione ambientale dell'area attraverso la manutenzione ordinaria che ne consenta la fruizione da parte della cittadinanza e il miglioramento della stessa, senza modificare sostanzialmente l'uso dell'area stessa;

Art.3) Obblighi della Amministrazione:

L'Amministrazione si impegna a corrispondere al Comitato Baccanello 2, l'importo forfettario di Euro 1.241,88 ogni anno da valersi quale contributo per le attività manutentive da svolgere e per le spese sostenute per gli acquisti di materiale di consumo. Il contributo verrà liquidato in conto capitale alla fine di ogni esercizio finanziario.

Tutte le liquidazioni di cui al presente articolo saranno versate dall'Amministrazione Comunale a titolo di contributo per la gestione dell'area verde situata tra Via San Giuseppe e Via Mariotti al locale Comitato Baccanello 2.

L'esecuzione della parte economica della presente convenzione è da intendersi soggetta ai vincoli imposti al Comune dalle norme finanziarie statali emanate ed emanande. A fronte di eventuali importanti e ineludibili operazioni di ridimensionamento del proprio Bilancio, il Comune si riserva la facoltà di ridiscutere e ridefinire i tempi e l'entità dei propri oneri nei confronti della concessionaria.

Art.4) Obblighi del Comitato Baccanello 2:

- sovrintendere ed effettuare le attività di manutenzione ordinaria dell'area consistenti nella realizzazione degli sfalci in ragione di almeno nr. 9/anno, nella pulizia e raccolta foglie nel periodo autunnale;

- sorveglianza del giardinetto e prevenzione di atti vandalici, controllo del decoro, - mantenimento delle condizioni di pulizia e sicurezza con particolare riguardo alla fruizione da parte dei piccoli utenti, in modo di rendere il sito disponibile ed accogliente per chiunque;

- eseguire lo svuotamento dei cestini ivi presenti e farvi manutenzione (piccole riparazioni, ferramenta, impregnante);

- eseguire manutenzione alle panchine (piccole riparazioni, ferramenta, impregnante);

- affidare la realizzazione di alcuni interventi che richiedono attrezzature e competenze specifiche a terzi in possesso di adeguate esperienze professionali e concordati con l'Amministrazione Comunale, senza ulteriori oneri economici per l'Amministrazione;

- sostituzione delle lampade bruciate (se semplice e sicura) o segnalazione della necessità al Servizio Manutenzione Impianti del Comune (p.i. Franco Fava tel 0522-839711);
- manutenzione ordinaria delle attrezzature eventualmente messe a disposizione dall'amministrazione comunale;
- segnalazione delle problematiche che rendano necessario un intervento di manutenzione straordinaria;

Il Comitato Baccanello 2 si impegna ad osservare tutte le direttive emanate dall'Amministrazione, al fine di garantire il perseguimento degli interessi pubblici ed ambientali dell'area nonché a garantire l'esercizio di attività ispettiva al personale dell'Amministrazione.

Resta inteso che nell'espletamento delle azioni, attività e iniziative di cui sopra, il Comitato Baccanello 2 non è responsabile della vigilanza dell'area, la quale compete agli organi preposti (Polizia Locale, Guardie Ecologiche Volontarie ecc...), impegnandosi tuttavia a segnalare tempestivamente alle autorità eventuali danni o violazioni accorse.

L'Amministrazione Comunale rimane, ai sensi dei presenti accordi, sollevata da ogni responsabilità derivante dalle attività svolte.

Art.5) Attrezzatura e Manodopera

Attualmente l'attrezzatura disponibile presso il parco è elencata nell'"Allegato B".

La manutenzione ordinaria dell'attrezzatura resterà a carico del Comitato. Nel caso si rendessero necessari interventi di manutenzione straordinaria, così come la sostituzione o l'acquisto di nuovi attrezzi, il Comitato ne dovrà fare esplicita richiesta al Comune, che resterà proprietario delle nuove attrezzature messe a disposizione del comitato.

Gli operatori impiegati nella manutenzione dovranno essere adeguatamente formati ed informati sui rischi di mansione e sull'utilizzo dei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti per l'utilizzo delle macchine di cui all'allegato A e conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08), sollevando comunque il Comune da qualsivoglia responsabilità in caso di infortunio nell'espletamento delle manutenzioni.

Nella somma pattuita a titolo di rimborso spese, sarà ricompreso il sostenimento di spese inerenti eventuali coperture assicurative (p.es. contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, per la responsabilità civile verso terzi) e per i corsi di formazione di cui al capoverso precedente;

Art.6) Modalità di utilizzo

Il Comitato Baccanello è tenuto ad utilizzare l'area in concessione esclusivamente ai fini di cui all'art. 4.

L'area rimarrà aperta al pubblico gratuitamente a disposizione dell'intera cittadinanza.

E' fatto divieto di utilizzare il bene in modo difforme da quello stabilito nella Convenzione, come pure di eseguire opere e lavori che possano, anche temporaneamente, variare la consistenza e la struttura del bene stesso senza l'autorizzazione dell'Amministrazione.

E' pure fatto divieto di modificare la destinazione del bene quale risulta all'atto di convenzione senza il previo consenso dell'Amministrazione.

Art.7) Controlli

Fatto salvo quanto stabilito dall'art.3, l'Amministrazione si riserva la facoltà di controllare il rispetto della presente Convenzione attraverso verifiche effettuate dal proprio personale, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno.

Art.8) Durata della Convenzione

La presente Convenzione avrà decorrenza dalla sottoscrizione della stessa ed avrà durata di 3 anni, dal 26/04/2022 al 31/12/2024, con possibilità di rinnovo.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di recedere, in qualsiasi momento, dagli obblighi della presente Convenzione con preavviso di 6 mesi, ove ricorrano ragioni di pubblico interesse, per motivate necessità dell'Ente o per ragioni di forza maggiore, senza che possa pretendere compensi o indennizzi di sorta.

Il Comitato Bacanello 2, a sua volta, potrà recedere dagli obblighi della presente convenzione, con preavviso di almeno 6 mesi a mezzo di lettera raccomandata.

La Convenzione è impegnativa per le parti contraenti dal momento della sottoscrizione della stessa.

Art.9) Risoluzione

Costituiscono cause di risoluzione immediata della presente convenzione

- modifica, scioglimento, estinzione del Comitato Bacanello 2;
- scorretto utilizzo dell'area e delle strutture;
- ripetuti e gravi inadempimenti agli obblighi assunti dalle parti con la presente convenzione.

Art.10) Spese Contrattuali

Il presente contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico il richiedente la registrazione.

Art.11) Controversie

Per qualsiasi controversia tra le parti, relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia, ferma la facoltà dell'Amministrazione di adirne ogni altro competente ai sensi di legge.

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle disposizioni previste dal Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Guastalla,

Per Il Comitato Baccanello 2

Il Presidente Mirko Bonazzi

Il Responsabile del Settore

Arch. Silvia Cavallari

N=4974200

E=1630400



15-Apr-2019 9:38:57
Prot. n. T35879/2019

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri

Comune: GUASTALLA
Foglio: 29

1 Particella: 60

ALLEGATO B

INVENTARIO ATTREZZATURE PRESENTI PER LA CURA DEL PARCO DI BACCANELLO

N. 1 decespugliatore marca oleo-mac mod. 726S

N. 1 carrello avvolgitubo con tubo

N. 1 rastrello, 1 zappa, 2 scope

N. 1 getto per irrigare con treppiedi

N. 1 tanica per carburante da 5 lt.

N. 1 tosaerba

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Servizio Ambiente

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

sulla proposta n. 1037/2022 dell'Servizio Ambiente ad oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'AREA VERDE PRESSO IL PARCO PUBBLICO DI VIA SAN GIUSEPPE E VIA MARIOTTI LOCALITA' BACCANELLO DAL COMITATO "BACCANELLO2" - ANNUALITÀ 2022-2024 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Guastalla lì, 20/04/2022

Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Servizio Ambiente

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1037/2022 dell'Servizio Ambiente ad oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'AREA VERDE PRESSO IL PARCO PUBBLICO DI VIA SAN GIUSEPPE E VIA MARIOTTI LOCALITA' BACCANELLO DAL COMITATO "BACCANELLO2" - ANNUALITÀ 2022-2024 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Guastalla lì, 19/04/2022

Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(CAVALLARI SILVIA)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005



AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO

Servizio Segreteria

Attestazione di Pubblicazione

Delibera N. 47 del 26/04/2022

Servizio Ambiente

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'AREA VERDE PRESSO IL PARCO PUBBLICO DI VIA SAN GIUSEPPE E VIA MARIOTTI LOCALITA' BACCANELLO DAL COMITATO "BACCANELLO2" - ANNUALITÀ 2022-2024.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 03/05/2022 al 18/05/2022

Guastalla li, 19/05/2022

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005